

Verbale di verifica n. 14 del 12 settembre 2019

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale di San Bellino avente per oggetto: "Atto di indirizzo per la proroga di contratto di lavoro a tempo determinato di agente di polizia locale cat. C1 fino al 24 febbraio 2020"

Il sottoscritto Revisore dei conti, nominato per il triennio 2018 - 2021 con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 21 dicembre 2017;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 175;

VISTO l'art. 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio;

VISTO l'art. 89, comma 5 e l'art. 91, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che impongono l'obbligo da parte della Giunta comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio;

VISTO l'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che richiede all'organo di revisione di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva di spesa di cui all'art. 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 6, commi 3 e 4 e l'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in tema di variazione delle dotazioni organiche e procedure di reclutamento da effettuarsi sulla base della programmazione triennale del fabbisogno personale;

VISTO l'art. 6, comma 4 bis del D. Lgs. n. 165/2001, che richiede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno ed i suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti;

VISTO l'art. 6, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, che vieta l'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette in mancanza dell'atto di programmazione del fabbisogno di personale e di quello della dotazione organica;

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75, che modifica ed integra il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'art. 14 bis del Dl 4/ 2019 convertito in legge 26/2019 che modifica l'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che stabilisce che "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over". Ed inoltre che "in considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purchè in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

VISTO lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità;

VISTI l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, l'art. 16 della L. 183/2011 e l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006;

ESAMINATA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale e l'attinente documentazione agli atti;

VISTO, infine, il parere del Responsabile del servizio finanziario attestante la regolarità tecnica e contabile e la compatibilità delle previsioni di spesa;

VERIFICATO il conseguimento dell'obiettivo di contenimento/riduzione della spesa di personale;

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune, esprime, per quanto di competenza, e nei termini di cui all'art. 239 del T.U. n. 267 del 2000

parere favorevole

per l'approvazione da parte della Giunta Comunale del provvedimento in oggetto, atteso che lo stesso rispetta le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Bassano del Grappa, lì, 12 settembre 2019

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Claudio Stefani

